



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

**Seduta del 22 maggio 2012**

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalità per l'attribuzione agli Enti locali delle risorse a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia, di cui all'articolo 17, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

### **LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI**

**VISTO** l'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** l'articolo 17, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che, in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuate dalle aziende sanitarie locali:

- a) per gli esercizi 2011 e 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;
- b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a);

**CONSTATATO** che il citato articolo 17, comma 5 del decreto legge n. 98 del 2011 non indica specifiche modalità per la ripartizione all'interno del comparto Enti Locali dell'apposito fondo da destinare alla copertura degli accertamenti medico-legali;

**VISTA** la nota del 5 aprile 2012, con la quale l'ANCI ha richiesto un approfondimento tecnico sulla ripartizione del fondo da destinare alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dagli Enti locali;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

**VISTO** il primo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'interno in data 19 aprile, il quale, per l'attribuzione del contributo, fa riferimento al numero delle assenze per malattie effettuate dai dipendenti degli Enti locali;

**VISTO** lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'interno in data 17 maggio che, preso atto dell'esito e delle indicazioni fornite nelle riunioni tecniche del 17 e 23 aprile 2012, individua quale miglior criterio per la ripartizione del suddetto fondo il numero delle visite fiscali effettuate dagli enti nei confronti dei propri dipendenti e tiene conto altresì dell'osservazione formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'inserimento nelle premesse di un riferimento all'articolo 55-septies, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché delle modifiche di carattere formale richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO**, altresì, che lo schema di decreto prevede che venga acquisito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali un parere ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTE** le note del 3 e del 17 maggio 2012, con le quali rispettivamente l'ANCI e l'UPI hanno espresso assenso tecnico sulle modalità di ripartizione della quota parte delle risorse in argomento spettanti agli Enti locali;

**RILEVATO** che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto;

**PRESO ATTO** che il Presidente dell'ANCI, nell'esprimere parere favorevole, ha consegnato un documento con il quale - considerato che lo schema di decreto prevede che il riparto sia effettuato in relazione al numero delle visite fiscali, in quanto desumibile dalla Relazione allegata al Conto annuale - si raccomanda al Governo di individuare per il 2010, anno di prima erogazione del contributo, per gli Enti che non avessero compilato il Conto, un criterio alternativo in relazione all'ampiezza demografica dell'Ente e del valore medio delle visite fiscali effettuate nell'ambito territoriale di riferimento, in modo tale da erogare a detti Enti un rimborso forfettario medio (All. 2);

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalità per l'attribuzione agli Enti locali delle risorse a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*


## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

malattia, di cui all'articolo 17, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (All. 1).

Il Segretario

Marcella Castronovo

*Marcella Castronovo*



Il Ministro dell'interno

AnnaMaria Cancellieri

*AnnaMaria Cancellieri*





**BOZZA ( al 17 maggio 2012)**

# **IL Ministro dell'Interno**

di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo;

VISTO l'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ordine alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'articolo 17, comma 5, lettere a) del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per gli esercizi 2011 e 2012, a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei





**BOZZA ( al 17 maggio 2012)**

# **IL Ministro dell'Interno**

**di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze**

Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali;

CONSIDERATO, altresì, il disposto di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ai sensi del quale a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a) dello stesso provvedimento;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter;

VISTO il D.M. del 27 dicembre 2011, n. 117711, registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2011, (registro 12, foglio 197) con il quale, dell'importo complessivamente attribuito, viene assegnata, per l'esercizio 2011, la quota parte di euro 9.484.342, a favore



**BOZZA ( al 17 maggio 2012)**

# **IL Ministro dell'Interno**

**di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze**

di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni, sul capitolo 1354, di nuova istituzione per le predette finalità;

CONSIDERATO che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Valutata l'opportunità di un esame con le associazioni rappresentative degli enti locali attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

PRESO ATTO dell'esito e delle indicazioni fornite nelle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 17 aprile 2012 e 23 aprile 2012;

RILEVATO che sul capitolo 1354 di questo Ministero sono conservati sul conto dei residui per il corrente anno, in riferimento alle richiamate disposizioni, euro 9.484.342,00.

**DECRETA**

**Articolo 1  
(Finalità del provvedimento)**



**BOZZA ( al 17 maggio 2012)**

# **IL Ministro dell'Interno**

**di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze**

1. Il presente provvedimento definisce le modalità, i requisiti e gli elementi utili:
  - per l'attribuzione della quota parte spettante a comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni del contributo di complessivi euro 70.000.000, per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012, di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, per le finalità di cui in premessa;
  - per l'attribuzione della quota parte spettante a comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni del contributo, di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, previsto, a decorrere dall'esercizio 2013, per le medesime finalità di cui alla lettera a) dello stesso richiamato provvedimento.

## **Articolo 2 (Modalità di attribuzione del contributo)**

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è attribuito agli enti locali in proporzione al numero delle visite fiscali effettuate nei confronti dei propri dipendenti assenti per malattia.
  
2. Al fine dell'assegnazione del contributo in argomento per gli esercizi 2011 e 2012 ed, a regime, dall'esercizio 2013, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili delle visite fiscali effettuate dagli enti locali nei confronti dei propri dipendenti assenti per malattia, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello



**BOZZA ( al 17 maggio 2012)**

# **IL Ministro dell'Interno**

di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

Stato - e trasmessi al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza dello stesso.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE





Consegnato in sede  
di Conferenza  
22/5/2012  
llc

**CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI  
22 maggio 2012**

Punto 4) all'ordine del giorno

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON  
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE LE  
MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE RISORSE A  
FRONTE DEGLI ONERI DA SOSTENERE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-  
LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA, DI CUI ALL'ARTICOLO  
17, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 CONVERTITO  
DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111**

La Bozza di Decreto del Ministero dell'Interno definisce i criteri per il riparto fra le amministrazioni locali delle risorse (euro 9.484.342) destinate e compensare gli oneri sostenuti dalle singole amministrazioni nel corso del 2010 e del 2011 per gli accertamenti medico-legali in caso di assenze per malattia, in attuazione dell'art. 17, comma 5, del dl n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del decreto del Ministero dell'Economia 27 dicembre 2011.

La Bozza di Decreto prevede un riparto da effettuarsi in relazione al numero di visite fiscali realizzato da ciascun Amministrazione, dato in possesso del Ministero dell'Economia in quanto desumibile dalla Relazione allegata al Conto Annuale.

**Si raccomanda al Governo di individuare, per il 2010, anno di prima erogazione del contributo, per gli enti che non avessero compilato il Conto, un criterio alternativo, che tenga conto dell'ampiezza demografica dell'Ente e del valore medio delle visite fiscali effettuate nell'ambito territoriale di riferimento, in maniera tale da erogare comunque a tali Enti un rimborso "forfettario" medio.**

Ciò si rende necessario in quanto l'art. 17, c. 5 del dl 98/2011 non ancora l'erogazione del contributo alla compilazione del Conto annuale e dunque, in assenza di una espressa previsione normativa, la mancata compilazione del Conto non può diventare ostativa alla erogazione del contributo.

